

la minaccia, e per ciò la violenza, nel fatto negativo che io non soccorro (1).

Questo significa trovare il fatto nel non fatto, in ciò che io non faccio. E potrebbe esser logica la estensione, se esistesse preciso nel diritto obiettivo l'obbligo dell'assistenza in generale, mentre, come si è visto, esiste solo per le persone. E anche ammesso quest'obbligo, esso esiste con la remunerazione demandata anche alle volontà di un contratto. Io debbo assistere con facoltà libera di contrattare un compenso; il pericolante deve essere assistito con la facoltà libera di proporre od accettare la prestazione di un compenso, quindi o si nega la possibilità del contratto, o si esclude che il non prestare il soccorso sia una minaccia, una violenza contro il sinistrato. Anche il reato di omissione di soccorso è impossibile logicamente che si formuli e si concepisca come reato di minaccia, ammesso pure che non solo io non presti il soccorso, ma che dica espressamente: non voglio prestare il soccorso. E' azione, certo, deplorabile e riprovevole, ma non è nel quadro della

---

(1) v. PLANIOL (*Dr. Civ. II*, 1076) rende l'assistente *colpevole* di un fatto costitutivo della violenza « en menaçant la personne en peril de l'y laisser succomber, alors qu'il a le pouvoir de l'en retirer » — v. anche FADDA E BENZA nelle note a WINDESCHIED su cit. pag. 295: « Vero è che la minaccia (art. 1113) indica di necessità qualche cosa che risiede nell'arbitrio del violentatore; ma ciò che qui si minaccia è la non prestazione del soccorso che appunto è o si presume di essere in tale arbitrio ». Dottrina e giurisprudenza tedesca e svizzera hanno conservato il principio classico del diritto romano. Ma il REICHSGERICHT scrive: « I motivi determinanti di un contratto che risultano da uno stato improvviso di necessità non divengono delle minacce per questo solo fatto che l'altra parte conosce questo stato e che anche si sia espresso » (26 settembre 1900. v. NIEMANN, *Zur Lehre von der Drohung des § 123 B. G. B. insbesondere von dem Begriffe der Widerrechtlichkeit*, pag. 19.